



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPrensIVO 2° "Riccardo Gulia" SORA
Via G. Marconi snc - 03039 SORA(FR) Tel. 0776-276837 Fax 0776-820447
- C..F. 91024360603 - Codice Univoco Fatturazione UFN8B8
P.E.C.: fric850006@pec.istruzione.it; email: fric850006@istruzione.it; Sito
web: www.ic2sora.gov.it

COMUNICAZIONE N.38

Sora, 9.11.2020

**AI GENITORI EGLI ALUNNI DI SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA IC SORA 2°
AI DOCENTI DELLA SCUOLA INFANZIA
PRIMARIA E SECONDARIA IC SORA 2°
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
Agli Atti
All'ALBO**

**OGGETTO: Nuovo DPCM del 03.11.2020: modifiche ed integrazioni al Regolamento d'Istituto - nota
MIUR prot.33706 del 9/11/2020- Obbligo mascherina in classe**

VISTO il DPCM 03/11/2020

VISTA la nota MIUR prto.33706 del 09/11/2020

VISTO il Verbale CTS n.124 del 08/11/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Al fine di una adeguata conoscenza delle disposizioni in vigore richiamate in oggetto e della loro applicazione obbligata

COMUNICA

le parti di maggiore interesse del nuovo DPCM, come integrato dalla Nota MIUR prot.33706 del 9/11/2020 **soprattutto per le disposizioni sui DPI per il personale scolastico e per gli alunni che prevedono l'obbligo di mascherina in classe anche in presenza di distanziamento.**

OMISSIS

<<...“l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”. Il CTS precisa che “il medesimo DPCM non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento....>>

<< A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM.”

<< Per quanto concerne l'attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l'esecuzione, operando in analogia a quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a "Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali".>>

Chiaramente è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda mentre negli altri momenti i **DPI (mascherine) dovranno essere indossate sempre anche in classe durante la lezione .**

Oltre alla mascherina chirurgica, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del DPCM, "possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso".

Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l'efficienza

Omissis- estratto DPCM 03/11/2020

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. [omissis]

7. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

La didattica per il primo ciclo di istruzione nella Regione Lazio resta, fino a diversa disposizione, in presenza.

Si allega: 1. Nuovo Allegato 3 - Modulo per l'autocertificazione in caso di assenze per malattie inferiori o uguale a 3 o 5 giorni aggiornato alle correnti disposizioni, che sostituisce integralmente l'allegato 3 alla circ. n. 39/2020;

2. Locandina nuove misure DPCM 03.11.2020 nella Regione Lazio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Avv. Cioci Maddalena

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 comma 2 D.Leg 39/93